

## Relazione

### Finalità e impianto del progetto di legge regionale

Il progetto di legge regionale “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” persegue l’obiettivo di un’ampia prospettiva di riforma del sistema di governo territoriale, tanto più necessaria quanto più forti sono le difficoltà di ordine organizzativo e finanziario in cui versano le Istituzioni territoriali, governando, al contempo, le complessità dell’attuale fase di transizione istituzionale.

Come è noto, con l’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*) si sono aperti scenari di riforma istituzionale di particolare rilevanza e complessità per l’ordinamento regionale e locale, atteso che la nuova configurazione delle province e l’istituzione delle città metropolitane incidono in misura radicale sulla governance complessiva dei sistemi di governo regionali e locali. Sulle prospettive di riforma delineate dalla legge n. 56 del 2014 hanno poi agito pesantemente le drastiche misure finanziarie contenute nella legge n. 190 del 2014 (*legge di stabilità per il 2015*).

Pur in un contesto estremamente complesso e precario, il progetto di legge sposa una prospettiva di riordino istituzionale strategica e, tra un impianto legislativo di mero adeguamento alle innovazioni ordinamentali apportate dalla legge n. 56 del 2014 ed un modello utile per la definizione di una rinnovata ed efficace *governance* territoriale, sceglie questa seconda prospettiva.

Il vero punto di snodo del progetto di legge sta nell’importanza del “nuovo modello territoriale” in cui Regione, Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni, sono chiamati a concorrere sulla base di presupposti veramente nuovi.

Il progetto di legge coniuga l’esigenza del riordino delle funzioni provinciali con la necessità di costruire un nuovo modello di *governance* territoriale che, partendo dalle innovazioni apportate dalla legge n. 56 del 2014, possa non solo affrontare le complessità della fase transitoria ma anche porre le premesse per lo sviluppo del sistema territoriale nel suo complesso, in un contesto di estrema precarietà finanziaria.

In questa prospettiva, il punto di partenza è rappresentato dalla definizione strategica del nuovo ruolo istituzionale che dovranno avere Regione, Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni, in una cornice ispirata al principio di massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali. L’impostazione strategica verso cui il progetto di legge è indirizzato si fonda su più incisive sedi di concertazione inter-istituzionale.

Il progetto di legge è strutturato in modo da far emergere subito e nitidamente il suo impianto generale. Una volta infatti poste le premesse per l'individuazione del "nuovo modello territoriale", attraverso la definizione del ruolo istituzionale di tutti i livelli del governo territoriale e dei nuovi strumenti di *governance*, si esplicita la volontà del legislatore di far corrispondere le specifiche proposte di riordino a settori organici di materie (Ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Trasporti e viabilità, Agricoltura, caccia e pesca, Attività produttive, commercio e turismo, Istruzione e formazione professionale, Lavoro, cultura, sport e giovani, Sanità e politiche sociali). Per ciascuna settore organico di materia sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi.

Nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014, a ciascun livello di governo sono attribuiti compiti e funzioni in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione, di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna, di governo delle aree vaste delle province, del governo di prossimità dei comuni e delle loro unioni.

A presidio della fase transitoria, il progetto di legge contiene specifiche disposizioni volte a regolare le procedure di mobilità del personale interessato dal riordino delle funzioni, prevedendo forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'obiettivo che si persegue è quello di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane, in coerenza al nuovo ruolo istituzionale dei diversi livelli di governo, perseguendo la valorizzazione delle competenze ed il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

Per il governo delle complessità inerenti alla fase transitoria e a garanzia della continuità di esercizio delle funzioni amministrative, il progetto di legge prevede l'istituzione di unità tecniche di missione per la ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio della funzione da parte dell'ente subentrante, per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali, nonché per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative.

Completano il progetto di legge le necessarie disposizioni di copertura finanziaria.

## Struttura del progetto di legge

Il progetto di legge consta di **86 articoli** raccolti in **tre** distinti **Titoli**:

- il *Titolo I* riferito ai “*Principi per il riordino delle funzioni amministrative, la definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste*”;
- il *Titolo II* riferito alla “*Disciplina e riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014*”;
- il *Titolo III* riferito alle “*Disposizioni finali*”

Ciascun Titolo è suddiviso in Capi.

Il *Titolo I* si compone di **quattro** Capi:

- il *Capo I* dedicato alle disposizioni di principio per la definizione del riparto delle funzioni amministrative oggetto di riordino nei settori organici individuati nel Titolo II ed ai principi per il successivo adeguamento della legislazione regionale al riordino operato con la presente (proposta di) legge (articoli da 1 a 3);
- il *Capo II* dedicato alla definizione del ruolo e delle funzioni che caratterizzano principalmente i soggetti istituzionali del governo territoriale (articoli da 4 a 9);
- il *Capo III* dedicato ai nuovi strumenti per la *governance* multilivello e ai principi per la semplificazione e l'integrazione amministrativa (articoli da 10 a 12);
- il *Capo IV* dedicato alla nuova composizione e al funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali, con contestuale modifica della legge regionale n. 13 del 2009 che lo istituiva (articolo 13).

Il *Titolo II* si compone di **sei** Capi, ciascuno dei quali riferito ad un settore organico di materia, le cui funzioni amministrative sono fatte oggetto di riordino in coerenza con le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I.

Conseguentemente:

- il *Capo I* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della difesa del suolo e della costa, della protezione civile (articoli da 14 a 22);
- il *Capo II* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dei Trasporti e della viabilità (articoli da 23 a 35);
- il *Capo III* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dell'agricoltura, della protezione della fauna selvatica e dell'attività venatoria, della fauna ittica e della

pesca nelle acque interne, nonché della pesca marittima e della maricoltura (articoli da 36 a 43);

- il *Capo IV* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie delle Attività produttive, del Commercio e del Turismo (articoli da 44 a 48);
- il *Capo V* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dell'Istruzione, dell'istruzione e formazione professionale, della formazione professionale, del lavoro, della cultura, dello sport e dei giovani (articoli da 49 a 57);
- il *Capo VI* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie della Sanità e delle politiche sociali (articoli da 58 a 65).

il Titolo III si compone di **due** Capi:

- il *Capo I* contenente le disposizioni transitorie volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative in atto esercitate da ciascun livello amministrativo fino al completamento del processo di trasferimento del personale, dei beni e delle risorse strumentali connesse all'esercizio delle funzioni medesime (articoli da 66 a 72);
- il *Capo II* che indica le modifiche e le abrogazioni normative necessarie ad assicurare fin da subito l'operatività di gran parte delle disposizioni settoriali previste al Titolo II in coerenza con i principi sul riordino individuati al Titolo I, Capo I (articoli da 73 a 85).

Come anticipato, il **Titolo I** reca “**Principi per il riordino delle funzioni amministrative, la definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste**”.

Nel Titolo I viene anticipato l'impianto del progetto di legge, individuando gli oggetti di disciplina, i principi per il riparto delle funzioni amministrative, il ruolo dei soggetti istituzionali del governo territoriale, gli strumenti e le misure per l'integrazione amministrativa, nonché le modalità di attuazione del progetto di legge e di gestione della transizione.

### **Illustrazione dei singoli articoli**

L'**articolo 1** individua le finalità dell'intervento legislativo e gli oggetti specifici di disciplina.

L'**articolo 2**, al fine di illustrare l'impianto del progetto nel suo complesso, anticipa che per ciascuna materia oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e modifiche di norme, nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo.

I commi 3 e 4 sono dedicati alla “pianificazione e al governo del territorio”. Il riordino delle funzioni in materia è demandato, dal comma 3, ad un successivo intervento di modifica della legge regionale n. 20 del 2000. Il comma 4 disciplina l'assetto delle funzioni nelle more dell'approvazione della nuova legge, prevedendo che le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, siano esercitate in base alle previsioni della legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di pianificazione strategica.

L'**articolo 3** individua le modalità di attribuzione dei compiti e delle funzioni, per settori organici di materie ed in coerenza al ruolo istituzionale dei livelli del governo territoriale. Si specifica, altresì, che, al fine di assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni di elevata complessità ed in particolare in materia di ambiente, energia, sicurezza territoriale e protezione civile e di servizi per il lavoro sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma di “Agenzie” ed, in particolare, le Agenzie regionali per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, di protezione civile e per il lavoro.

L'**articolo 4** individua il ruolo istituzionale della Regione nel nuovo modello di governo territoriale, prioritariamente di indirizzo, programmazione e controllo, anche attraverso la

valorizzazione delle nuove sedi inter-istituzionali, quali luoghi di confronto sulle strategie territoriali e di condivisione degli indirizzi per i successivi adeguamenti legislativi ai principi e alle finalità del progetto di legge. È compito della Regione, altresì, assicurare i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, valorizzando l'esercizio delle funzioni di programmazione, pianificazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie.

L'**articolo 5** valorizza il ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, che esercita le funzioni ad essa assegnate dalla legge n. 56 del 2014 e dal presente progetto di legge. L'innovazione determinata dall'istituzione della Città metropolitana di Bologna richiede, nella prospettiva generale del riordino, un adeguamento sistematico della legislazione regionale di settore, che è demandato a successive leggi.

Il comma 2 prevede che un'apposita sede istituzionale e di indirizzo (Regione-Città metropolitana di Bologna), sulla base di una Intesa generale quadro, sviluppi gli indirizzi legislativi e programmatico-politici coerenti, innanzitutto, con il *Piano strategico metropolitano*, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede sono altresì individuate le altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.

In sede di prima applicazione, le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna sono individuati prioritariamente con riferimento alla promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione, dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e le relative principali infrastrutture strategiche metropolitane.

L'**articolo 6** affronta un punto nevralgico della riforma, rappresentato dal ruolo istituzionale che le province possono esercitare a seguito dell'approvazione della legge n. 56 del 2014, che, come è ben noto, le ha trasformate in enti di secondo grado, ad elezione indiretta, i cui organi sono composti da amministratori comunali, prevedendone una nuova fisionomia funzionale, di portata ben più circoscritta rispetto a quella previgente.

La questione, per la sua grande complessità istituzionale, è stata posta ed esaminata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2015, che ha giudicato conforme a Costituzione il nuovo modello ordinamentale delle province. Rappresenta un dato indubbiamente positivo il fatto che l'ordinamento conosca un punto di chiarificazione essenziale per i governi territoriali, indispensabile quantomeno per affrontare la lunga transizione che ancora ci aspetta fino alla definitiva approvazione della riforma costituzionale. È in quella sede, infatti, che verranno eliminate le province dal novero degli

enti autonomi dell'articolo 114 della Costituzione, e affrontato definitivamente il nodo di cosa dovranno essere le "aree vaste provinciali". Sul punto, pur tra mille incertezze, vi è un punto fermo: saranno le Regioni a configurare, con le più opportune differenziazioni territoriali, le "proprie" aree vaste.

Il progetto di legge, al riguardo, intende porre le premesse perché in prospettiva si possano determinare le condizioni per realizzare, in Emilia-Romagna, "aree vaste inter-provinciali" secondo le specifiche esigenze dei territori.

A questo fine, l'articolo 6 prevede la possibilità che, su iniziativa delle province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate dalla Regione con il presente progetto di legge, siano esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati. La definizione degli ambiti è demandata a provvedimenti della Giunta regionale adottati, d'intesa con le province medesime, e sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di riordino.

La specificazione dei compiti e delle funzioni da esercitare in area vasta è demandata ad apposite convenzioni tra le province, che possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni di area vasta, e prevedere il progressivo esercizio associato, di ulteriori funzioni.

Si prevede anche che, in sede di prima applicazione, la Regione e le Province adottino, d'intesa tra loro, indirizzi comuni per la realizzazione di progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi ambiti ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie oggetto di riordino.

L'**articolo 7** introduce misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali (contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione Europea, informazione e comunicazione istituzionale).

L'**articolo 8** valorizza il ruolo dei comuni e delle loro unioni. Emerge dalla disciplina il "nuovo" ruolo riservato alle unioni conformi alle previsioni della legge regionale n. 21 del 2012, individuate quali "interlocutori" istituzionali della Regione. Il progetto di legge, con norma di principio, rafforza il ruolo delle unioni chiamate a partecipare alle politiche ed alla programmazione regionale nell'ambito delle sedi di confronto e partecipazione. La legge specifica inoltre che l'Unione costituisce, nello sviluppo delle politiche regionali stesse, il perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio. In coerenza a tali principi, l'articolo 8 anticipa la scelta del legislatore di attribuire alle unioni

di comuni funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione, unitamente ad alcune funzioni a presidio dello sviluppo turistico dei territori; titolari di queste funzioni sono le unioni costituite negli ambiti di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, ovvero i comuni qualora non aderenti ad alcuna unione. Il comma 7, in particolare, propone specifiche disposizioni per la ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni, fermo restando l'obbligo di coerenza delle stesse con i distretti socio-sanitari previsti dalla legge regionale n. 19 del 1994, fissando le condizioni in presenza delle quali la richiesta di ridelimitazione può essere accolta dalla Giunta regionale. Specifiche misure di incentivazione, a favore delle unioni, possono essere previste nel *Programma di riordino territoriale* per favorire l'ingresso nelle unioni dei comuni dello stesso ambito territoriale ottimale non ancora associati, con particolare riferimento ai comuni montani.

L'**articolo 9** prevede misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di comuni, introducendo norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di comuni. L'entrata in vigore della nuova disciplina è fissata per il 1° gennaio 2016.

Gli **articoli da 10 a 12** rappresentano il perno essenziale del "nuovo modello territoriale", fondato su più incisive sedi di concertazione inter-istituzionale, volte ad assicurare il concorso effettivo delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali.

A questo fine, il progetto di legge prevede l'istituzione di una *Conferenza inter-istituzionale* composta dal Presidente della Regione, che la presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal Sindaco metropolitano, dai Presidenti delle Province, nonché dal Presidente di ANCI regionale. Tale Conferenza, posta a presidio del rafforzamento dell'integrazione amministrativa e territoriale, approva un documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale. Ad essa è attribuito il compito, altresì, di presidiare la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in coerenza con le disposizioni della presente legge e nel quadro dei principi di cui alla legge n. 56 del 2014 (**articolo 10**). Ancora nel perseguimento dell'obiettivo di massima integrazione tra i livelli istituzionali del governo territoriale, si prevede la possibilità di istituire uffici comuni a carattere temporaneo, denominati "centri di competenza inter-istituzionale", quali misure organizzative a presidio dei procedimenti pluri-livello finalizzati alla realizzazione di interventi straordinari, anche a carattere infrastrutturale, volti allo sviluppo dell'attrattività economica turistica e culturale del territorio, la cui realizzazione comporta l'applicazione di

procedure straordinarie a garanzia della riduzione degli oneri e dei tempi di conclusione dei procedimenti (**articolo 11**).

Infine, poiché l'attuazione stessa del processo di riordino presuppone una forte integrazione territoriale, si prevede l'istituzione di apposite *unità tecniche di missione*, a garanzia della continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino, con il compito di effettuare la ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo trasferimento delle funzioni oggetto di riordino, del relativo personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse alle materie oggetto di riordino, unitamente al monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione della legge.

La composizione delle unità tecniche di missione riflette il principio di integrazione, prevedendo la partecipazione di dirigenti e funzionari della Regione, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, individuati per materia di competenza e con riguardo alla funzione specifica dell'unità di missione. Apposite unità tecniche di missione sono istituite altresì per supportare il processo di costituzione delle aree vaste interprovinciali. Le norme chiariscono che la partecipazione a tali organismi non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte (**articolo 12**).

L'**articolo 13** modifica la composizione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), anche per adeguarne la disciplina alle innovazioni istituzionali apportate dalla legge n. 56 del 2014, con particolare riferimento all'istituzione della Città metropolitana di Bologna ed alla riforma delle province. Sono componenti di diritto il Sindaco della Città metropolitana di Bologna, i Presidenti delle province ed i sindaci dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; sono componenti elettivi 18 Sindaci designati secondo le modalità indicate nella norma. In particolare, la Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna e, per le altre province, l'assemblea dei sindaci, designano al loro interno due sindaci scelti fra i presidenti delle unioni costituite negli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, di cui uno relativo a unioni montane, ove presenti. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 disciplinano l'organizzazione, il funzionamento e la durata in carica.

Come anticipato, il **Titolo II** reca "*Disciplina e riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014*" e si compone di **sei Capi**, uno per ciascuno dei settori organici di materia le cui funzioni amministrative sono oggetto di riordino (conferma o riallocazione in capo a ciascun livello amministrativo del governo territoriale).

## Capo I

### **Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile**

Il **Capo I** disciplina la riforma del sistema di governo regionale e locale nelle materie afferenti ad *ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile*.

Nel quadro della disciplina costituzionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), e tenuto conto dell'evoluzione della disciplina statale e regionale in materia, il progetto di legge compie la scelta di assumere a base del riordino l'assetto delle funzioni da queste derivante, fermo restando il rispetto delle funzioni fondamentali in materia di ambiente, per gli aspetti di competenza, previste dalla legge 56 del 2014 (articolo 1, comma 85).

Per quanto riguarda invece le materie di competenza legislativa regionale, (energia, protezione civile, forestazione, attività estrattive, acque minerali e termali), il progetto di legge attribuisce le relative funzioni amministrative al livello territoriale più adeguato, secondo i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, proporzionalità e adeguatezza.

Relativamente alle funzioni allocate a livello regionale, il progetto di legge definisce un innovativo modello organizzativo.

In base a questo modello è riservato all'esercizio diretto delle strutture amministrative della Regione un plesso di funzioni di carattere generale: le attività di indirizzo politico e amministrativo, di programmazione e pianificazione, di sviluppo e coordinamento delle conoscenze dei sistemi territoriali e dei sistemi informativi, di erogazione di finanziamenti.

È invece rimesso a due Agenzie strumentali regionali l'adempimento dei compiti tecnico-operativi, ossia delle funzioni puntuali e gestionali come il rilascio di concessioni e autorizzazioni e lo svolgimento dei controlli.

La scelta di tale modello organizzativo, sperimentato nei sistemi amministrativi anglosassoni a partire dagli anni '70 e in Italia dagli anni '90, consente di perseguire sia obiettivi di uniformità e coerenza nell'esercizio delle funzioni regionali, sia esigenze di adeguatezza operativa rispetto ai territori e agli interessi tutelati, in un'ottica di razionalizzazione generale del sistema organizzativo regionale.

Per realizzare questo modello il progetto di legge prevede la ridefinizione delle competenze e degli assetti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) e dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, con l'assegnazione di nuovi compiti finora svolti da altri enti territoriali (in particolare le Province) o da altre strutture regionali (in particolare i Servizi tecnici di bacino), insieme alle corrispondenti risorse umane e strumentali.

Per quanto riguarda le funzioni delle province e della Città Metropolitana di Bologna, le scelte delineate nel Titolo II, Capo I, del progetto di legge rispondono alle finalità della legge n. 56 del 2014, nella prospettiva, già affermata da questa Regione, dell'obiettivo tendenziale di aree vaste interprovinciali.

Sono per il resto confermate le funzioni già attribuite dalla legislazione vigente ai Comuni e alle loro Unioni, e quelle proprie degli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità, con il riconoscimento di ulteriori funzioni in conseguenza del generale processo di riordino attuativo della legge n. 56 del 2014. Per quanto riguarda in particolare i Comuni, l'attribuzione di ulteriori funzioni è attuata nel rispetto della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (*Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*) e in particolare dell'obbligo di esercizio in forma associata ivi previsto.

Nel Capo I del Titolo II sono inoltre previste disposizioni per garantire idonee misure organizzative per il funzionamento delle Autorità di bacino regionali nelle more della compiuta realizzazione, da parte dello Stato, del nuovo sistema delle Autorità di distretto previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*).

### **Illustrazione dei singoli articoli – Capo I**

L'**articolo 14** delimita l'ambito oggettivo delle disposizioni comprese nel Capo I del Titolo II, con l'elencazione delle singole materie a cui afferiscono le funzioni amministrative considerate, ponendo come riferimento a base del riordino territoriale l'assetto normativo derivante dalla legislazione statale e regionale vigente.

L'articolo 14 inoltre precisa che le due Agenzie ridisciplinate dal presente progetto di legge (agli articoli 16 e 19) rappresentano "centri di competenza interistituzionali" ossia sedi amministrative dedicate all'esercizio condiviso tra livelli di governo di alcune funzioni, quali nel caso specifico quelle attribuite dalla normativa statale a Province e Città metropolitana in materia di ambiente (come sancito dall'articolo 11 del p.d.l.r.).

Lo scopo principale dell'**articolo 15** è di inquadrare l'assetto complessivo delle competenze per come risulta dalla loro redistribuzione tra i vari livelli di governo effettuata dagli articoli successivi del Capo I, relativamente a tutte le materie elencate dall'articolo 14.

In secondo luogo, e sempre riguardo a tutte le materie elencate dall'articolo 14, sono individuate le funzioni che la Regione esercita direttamente per mezzo delle proprie strutture: indirizzo, pianificazione, programmazione, coordinamento delle conoscenze

territoriali e dei sistemi informativi, supporto alle relazioni inter-istituzionali, precisando in via residuale che nello stesso assetto organizzativo rientrano anche le funzioni già svolte dalla Regione e non espressamente attribuite dal p.d.l.r. ad altri enti, come per esempio quelle inerenti all'iscrizione nell'elenco delle aziende sottoposte a tributo speciale per i rifiuti smaltiti in discarica.

Già da questo articolo, poi, emerge il modello organizzativo delle Agenzie quali enti strumentali della Regione per lo svolgimento delle attività tecnico-gestionali.

Da ultimo, l'articolo 15 precisa la titolarità delle competenze in alcuni procedimenti:

- alcune attività in materia sismica (tra cui l'autorizzazione) spettano alla Regione se interessano il territorio di più comuni o rientrano in programmi per la riduzione del rischio sismico o interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi (fermo restando che la competenza generale in materia resta in capo ai comuni sulla base della vigente normativa regionale, come previsto dall'articolo 21);
- il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) e il relativo screening, nonché quello di valutazione ambientale strategica (VAS) spettano all'organo politico regionale o provinciale competente in base alla normativa previgente, ma la relativa istruttoria è svolta dall'Agenzia di cui all'articolo 16;
- la pianificazione infraregionale delle attività estrattive rimane in capo alle Province (e ora anche alla Città metropolitana di Bologna).

L'**articolo 16** disciplina l'*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*, risultante dalla ridefinizione dei compiti e della struttura dell'Agenzia già istituita con la legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (*Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna*). A tale fine viene previsto di riformare la legge regionale n. 44 del 1995 entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di riordino.

Oltre a definire il sistema di *governance* dell'Agenzia, caratterizzato da un Comitato inter-istituzionale con funzioni d'indirizzo e coordinamento e da un Comitato tecnico consultivo paritetico, l'articolo 16 si occupa dell'esercizio delle funzioni dell'ente. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia la Regione svolge le attività di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo, comprese quelle già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.

Oggetto delle funzioni dell'Agenzia sono le materie ambientali, ossia le risorse idriche, l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico, le attività a rischio di incidente

rilevante, la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati, le valutazioni e autorizzazioni ambientali, l'utilizzo del demanio idrico e delle acque minerali e termali.

Mediante l'Agenzia quale centro di competenza istituzionale le Province e la Città metropolitana possono esercitare le funzioni loro attribuite in materia ambientale dalla legge n. 56 del 2014.

Oltre che di ambiente, l'Agenzia si occupa di energia, materia cui è dedicata una disposizione a parte, l'articolo 17.

L'**articolo 17** disciplina l'assetto delle funzioni di gestione in materia di energia, svolte da un'apposita sezione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Come detto, le funzioni di indirizzo e pianificazione restano in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 15.

Le funzioni della suddetta sezione, che includono quelle precedentemente provinciali, consistono innanzitutto nelle autorizzazioni alla costruzione di tutti gli elettrodotti la cui costruzione non rientri nelle competenze dello Stato. Analogo discorso per le autorizzazioni alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia e per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti.

La sezione "energia" dell'Agenzia rilascia inoltre i permessi di ricerca geotermici e le concessioni geotermiche, sempre a esclusione di quelli riservati allo Stato.

Rilascia anche le autorizzazioni all'installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e all'installazione e all'esercizio degli impianti di deposito di GPL, nonché alla relativa distribuzione e vendita, sempre con esclusione delle autorizzazioni riservate allo Stato.

Esclusive della Regione, che provvede mediante la suddetta sezione dell'Agenzia, sono poi le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano e alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione.

Anche le procedure di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale sono curate dall'Agenzia, nei casi in cui sia stata individuata una Provincia come stazione appaltante.

Sulle risorse geotermiche la sezione "energia" svolge le funzioni di polizia mineraria.

Inoltre la sezione fornisce il supporto tecnico-scientifico, l'assistenza tecnica e l'attività di studio e ricerca e informazione, nonché svolge i compiti di osservatorio.

In fine è precisato che la Regione cura direttamente il rilascio delle intese per le opere di competenza statale, previa acquisizione del parere da parte dell'Agenzia.

Va segnalato che nell'ultimo titolo del progetto di legge, è inserito tra le norme di abrogazione un articolo con cui sono abrogati la lettera j) dell'articolo 2 e l'articolo 3 della

legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*), in conseguenza della nuova attribuzione di funzioni (con la precisazione che le norme soppresse continuano ad applicarsi fino alla data di effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni dell'Agenzia).

L'**articolo 18** conferma in capo agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (*Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano*) e conferisce loro ulteriori funzioni, come la gestione dei Siti della Rete natura 2000 e la valutazione d'incidenza dei piani comunali nonché dei progetti e interventi provinciali o comunali.

Altre nuove funzioni riguardanti il territorio delle aree protette di pertinenza sono, in particolare, quelle che la legge regionale n. 24 del 2011 conferiva alle province, pur con la precisazione che spettano alla Regione le funzioni di approvazione del progetto d'intervento particolareggiato, del piano territoriale e del regolamento generale del parco, così come del regolamento e del programma triennale di tutela e valorizzazione della riserva.

Quanto alle autorizzazioni alla raccolta di funghi, il progetto di legge rivede l'assetto generale delegandole agli Enti di gestione dei parchi relativamente al territorio di loro competenza e ai Comuni (e alle loro Unioni) per il restante territorio.

L'**articolo 19** disciplina l'*Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile*, risultante dalla ridefinizione dei compiti e della struttura dell'Agenzia già istituita con la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*).

L'articolo prevede che mediante l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione svolge le attività tecnico-gestionali nelle materie elencate all'articolo 15, comma 1 alle lettere h), i), l), m), riguardanti quindi la difesa del suolo e della costa, le attività estrattive, la sismica e la protezione civile.

Come precisato dall'articolo 15, le Province conservano le precedenti competenze circa la protezione civile, mentre per la difesa del suolo, la sismica e le attività estrattive subentra loro l'Agenzia.

A quest'ultima spettano in particolare la progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica, il rilascio dei pareri previsti dalla normativa di settore, nonché le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale con riferimento all'idrovia ferrarese.

Il medesimo articolo definisce il sistema di *governance* dell'Agenzia, caratterizzato da un Comitato tecnico volto a coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi regionali e la omogenea applicazione delle disposizioni normative.

Nel complesso dunque l'Agenzia acquisisce alcune funzioni dalle Province e alcune dai Servizi tecnici di bacino della Regione. Il p.d.l.r. comunque prevede la compiuta riforma della legge regionale di settore, la n. 1 del 2005, entro sei mesi dal riordino.

L'**articolo 20** prevede misure relative all'organizzazione e alla razionalizzazione del funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno, dell'Autorità dei bacini regionali e dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca sino al compiuto insediamento delle nuove Autorità di distretto previste decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare l'articolo dispone che sono attribuite all'Autorità di Bacino del Reno le funzioni di segreteria dell'Autorità dei bacini regionali e dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca.

In linea con lo spirito complessivo della riforma, teso a valorizzare il livello di governo comunale, l'**articolo 21** conferma in capo ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni già riconosciute dalla normativa vigente e attribuisce loro ulteriori funzioni. Anche al fine di razionalizzarne il riparto e l'esercizio, vengono poste a livello comunale le funzioni in materia di forestazione, vincolo idrogeologico, tutela dei castagneti, incendi boschivi, abbattimento delle alberature stradali.

Il medesimo articolo precisa che i comuni mantengono – nell'ambito del nuovo sistema che si raccorda con le funzioni regionali di cui all'articolo 15 – le funzioni in materia sismica previste dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (*Norme per la riduzione del rischio sismico*). Previo accordo con la Regione, si procede quindi al superamento dell'attuale modello gestionale che vede l'avvalimento delle strutture tecniche regionali, ma al contempo i Comuni devono garantire l'esercizio di queste funzioni in forma associata. In raccordo con l'articolo 15, comma 2, si tratta qui delle opere d'interesse comunale, posto che quelle sovracomunali sono autorizzate dalla Regione.

Da ultimo, l'**articolo 22** prevede norme volte a regolare il trasferimento e l'assegnazione del personale delle Province, della Città Metropolitana di Bologna e della Regione alle Agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19, agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità e ad ATERSIR.

Il medesimo articolo detta inoltre specifiche disposizioni per il trasferimento del personale all'*Agenzia per la protezione dell'ambiente e per l'energia* di cui all'articolo 16, prevedendo che il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l'Agenzia, con applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi

vigenti presso l'Amministrazione regionale al momento del trasferimento, fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

## **Capo II Trasporti e Viabilità**

Il **Capo II del Titolo II** disciplina la riforma del sistema di governo regionale e locale nelle materie afferenti a *Trasporto e Viabilità*.

Nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, il progetto di legge di riforma del sistema regionale e locale conferma la titolarità delle funzioni amministrative in materia dei *Trasporti e Viabilità* in capo alla Regione, alla Città Metropolitana di Bologna e alle province nei casi in cui la legislazione statale vigente disponga in tale senso.

Il Capo II è diviso in due *Sezioni*: la prima relativa al *Trasporto*, sia pubblico locale che privato, e alla *Viabilità*; la seconda relativa al trasporto marittimo e fluviale e della navigazione interna.

Relativamente alle funzioni in materia di *trasporto e viabilità* il progetto di legge prevede l'attribuzione della pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato nonché le funzioni concernenti la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad essa inerente.

In particolare il progetto di legge prevede, in coerenza con la legge n. 56 del 2014, l'attribuzione delle competenze di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario alle province, quali enti di area vasta. Al riguardo si evidenzia che la riforma di riordino delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale (TPL) è stata occasione per il riesame di alcune norme regionali relative alla *governance* del TPL che già attribuivano alle province in area vasta le competenze di pianificazione del trasporto pubblico locale.

Riguardo alla programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione, con la legge regionale n. 10 del 2008, ha definito quale ambito minimo ottimale il bacino provinciale e successivamente, in attuazione delle normative nazionali legge n. 27 del 2012, con propri atti amministrativi ha provveduto a delimitare gli ambiti ottimali per l'affidamento e l'espletamento dei servizi autofiloviari di TPL a livello sovra provinciale per garantire l'integrazione dei servizi stessi prevedendo al contempo, con apposita norma, le fusioni delle Agenzie locali per la mobilità con riferimento agli ambiti definiti.

Con il presente progetto di legge si conferma la procedura di individuazione degli ambiti di riferimento delle agenzie locali che operano per la Città metropolitana e le province e si

ribadisce la *governance* del settore, per la quale, anche le Agenzie locali per la mobilità, soggetti che svolgono le funzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998, di affidamento dei servizi e il conseguente controllo degli stessi, si adeguino alla dimensioni degli ambiti ottimali definiti a norma di legge, adempiendo altresì alle previgenti disposizioni regionali e all'intervenuta legge di stabilità. Infatti con il progetto di legge si ottempera sia al comma 90 della legge n. 56 del 2014, attraverso la previsione della fusione delle Agenzie locali per la mobilità, che alla successiva disposizione del comma 609 della legge di stabilità 2014 che impone agli enti locali, titolari delle funzioni di pianificazione del trasporto pubblico locale, la partecipazione agli enti di governo degli ambiti ottimali ed omogenei cui sono affidate le funzioni di organizzazione dei servizi, di affidamento e relativo controllo della gestione, funzioni che nel nostro territorio sono già svolte dalle Agenzie locali per la mobilità, partecipate da comuni e province e che operano sulla base di "Convenzioni" tra Enti locali (ex articolo 30 decreto legislativo n. 267 del 2000) come previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 10 del 2008.

Per quanto riguarda le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna, le scelte delineate nel Titolo II, Capo II, del progetto di legge prevedono strumenti di coordinamento per l'esercizio di funzioni amministrative che coinvolgono la Città metropolitana di Bologna e le Province.

In riferimento alla funzione di pianificazione del trasporto pubblico locale, per l'esercizio coordinato della stessa, la Città metropolitana di Bologna e le Province, appartenenti allo stesso ambito di riferimento, dovranno raccordarsi, nella prospettiva, già affermata da questa Regione, dell'obiettivo tendenziale di aree vaste interprovinciali.

Il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali è stata occasione per rivedere le competenze in materia di definizione delle politiche tariffarie del settore TPL. Infatti la riforma di riordino delle funzioni amministrative regionali e locali ha previsto la riallocazione della definizione delle politiche tariffarie del settore TPL in capo alla Regione a garanzia dell'integrazione tariffaria dell'intero territorio regionale. Con l'attuazione del nuovo sistema di bigliettazione elettronica Stimer/Mi Muovo, è stata rilevata la necessità di attribuire la titolarità delle funzioni amministrative concernenti sia la zonizzazione del territorio regionale a fini tariffari sia i livelli tariffari di bacino e interbacino per i servizi autofiloviari in analogia a quanto già operante per i servizi ferroviari regionali.

In riferimento alla funzione di programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM) la nuova normativa prevede che la Città metropolitana di Bologna esercita tale funzione d'intesa - di norma annuale - con la Regione a cui spetta la più ampia funzione di programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR).

Per quanto riguarda le funzioni amministrative concernenti il trasporto privato la legge n. 56 del 2014 attribuisce alle province le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo, funzioni già a loro attribuite dal d.lgs. n. 112 del 1998 e disciplinate con la legge regionale 13 maggio 2003, n. 9, alle quali ora, si intendono aggiunte le funzioni di autorizzazione ai trasporti eccezionali e alle competizioni sportive su strada che la Regione aveva precedentemente delegato alle province. La presente proposta di legge, per queste ultime autorizzazioni, supera quindi la delega operata con legge regionale n. 3 del 1999 e ne disciplina le modalità di esercizio al fine di garantire che lo stesso avvenga in modo uniforme su tutto il territorio.

L'organizzazione della viabilità non subisce importanti trasformazioni con le norme di riordino, in quanto tra le funzioni fondamentali della provincia sono annoverate quelle che ordinariamente competono agli enti proprietari delle strade e sono, infatti, già esercitate dalle Province sulla rete viaria di loro proprietà.

La sezione II – trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna - consegue oltre che alla necessaria applicazione della legge n. 56 del 2014, all'esigenza di riordino e di definizione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario e della navigazione interna. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f-bis) dell'Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, viene disciplinata la ripartizione delle funzioni amministrative di gestione delle idrovie e della navigazione interna tra la Regione e l'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO) con il superamento del periodo di avvalimento.

### **Illustrazione dei singoli articoli**

Il **Capo II** è articolato nelle due sezioni sopra descritte e si compone di 13 articoli, dal 23 al 35.

Nell'**articolo 23** sono elencate le funzioni amministrative, oggetto del riordino del Capo, spettanti a Regione, Città metropolitana di Bologna e Province in considerazione della legge n. 56 del 2014 e della legge n. 190 del 2014 (in particolare comma 609 dell'articolo 1), oltre alla previsione, in appositi articoli della ripartizione, delle funzioni tra Regione e Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO) in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f-bis) dell'accordo allegato alla legge regionale 2 novembre 2001, n. 42, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24.

Nell'**articolo 24** sono individuate le funzioni della Regione, dividendole in trasporto pubblico, viabilità, aeroporti e interporti. Elemento di notevole importanza dell'articolo è la riallocazione in capo alla Regione della definizione delle politiche tariffarie del settore TPL.

Nell'**articolo 25** sono riportate le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna e delle province in materia di pianificazione del trasporto pubblico – con la previsione per la programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM) dell'intesa, almeno annuale, tra la Regione e la Città metropolitana di Bologna – e di autorizzazione e controllo di quello privato. La Regione definisce l'intesa con lo Stato per la programmazione e la realizzazione di aeroporti ed interporti di rilievo nazionale ed internazionale previa acquisizione della proposta della Città metropolitana di Bologna.

Nell'**articolo 26** si conferma che spettano alla Città metropolitana di Bologna e alle Province le funzioni di costruzione, gestione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali.

Nell'**articolo 27** è confermata la collaborazione tra Regione e province, nonché ora la Città metropolitana di Bologna, alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade provinciali e comunali e la predisposizione dell'Archivio Regionale delle Strade (ARS) costituito dall'elenco di tutte le strade regionali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio regionale, riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di viabilità, e strumento utile al coordinamento della funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali

Nell'**articolo 28** è disciplinata la funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali e alle competizioni sportive su strada per queste ultime viene precisato che le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999.

Nell'**articolo 29** è disciplinata la decorrenza dell'esercizio delle funzioni delle norme relative alla sezione I del capo II, che è fissata dall'entrata in vigore della legge stessa, e la disciplina transitoria rispetto all'esercizio delle funzioni regionali.

Nell'**articolo 30** sono definite le funzioni amministrative regionali in materia di trasporto marittimo e fluviale e di navigazione interna, in particolare, riattribuendo l'approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ("Riordino della legislazione in materia portuale") e mantenendo la gestione del sistema idroviario padano-veneto relativamente alla sola idrovia ferrarese.

Nell'**articolo 31** sono confermate le funzioni delle province relative alla navigazione marittima.

Nell'**articolo 32** sono indicate le funzioni dei Comuni, in materia di Porti di rilievo regionale. Nell'**articolo 33** sono indicate le funzioni delegate ad AIPO, in materia di navigazione interna che comprendono la gestione del sistema idroviario padano-veneto, limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo ed elenca le funzioni precedentemente esercitate dall'Azienda regionale della navigazione interna (ARNI). E' previsto altresì l'introito da parte di AIPO dei canoni inerenti le concessioni demaniali dalla stessa rilasciate.

Nell'**articolo 34** sono previste le misure necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate ad AIPO. E' quindi previsto il trasferimento, con le relative modalità di attuazione, del personale regionale necessario ed attualmente in distacco ad AIPO e un'intesa tra Regione ed AIPO relativa al trasferimento dei beni funzionali all'esercizio delle funzioni delegate indicando nel successivo articolo 35 le modalità del trasferimento dei diversi beni in considerazione della natura e caratteristiche degli stessi.

### **Capo III Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura**

Il **Capo III del Titolo II** mira a definire il nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura in ambito regionale.

Il legislatore regionale del 1997, in linea con le riforme dell'epoca in materia di decentramento amministrativo ed in particolare con il decreto legislativo n. 143 del 1997, aveva previsto attraverso la legge regionale n. 15 del 1997 un trasferimento "massivo" delle funzioni amministrative in agricoltura alle Province ed alle Comunità Montane, attribuendo a tali Enti tutte le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ed alcune riservate esclusivamente alle Province.

Negli anni, questo assetto ha tuttavia denunciato alcune criticità, in alcuni casi collegate ad emergenze di settore, specie per quanto concerne l'attuazione di provvedimenti di natura comunitaria connessi all'erogazioni di fondi europei che, come noto, in termini finanziari, costituiscono la fonte prevalente di sostegno al settore dell'agricoltura regionale.

Peraltro i nuovi regolamenti comunitari legati allo sviluppo rurale 2014-2020 hanno rafforzato notevolmente il ruolo delle Autorità di Gestione dei Programmi, esercitato dalle

Regioni, allo scopo di limitare al massimo la frammentazione delle responsabilità nella gestione dei fondi e la frammentarietà dei programmi approvati e delle azioni svolte.

La necessità invocata dalla disciplina comunitaria di garantire una maggiore efficienza amministrativa, nell'ottica generale di migliorare la qualità delle performance delle amministrazioni pubbliche, prevedendo interventi per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della gestione del personale, ha di fatto imposto una valutazione oggettiva circa il livello idoneo di struttura e di competenze a livello regionale, rapportata alla natura e articolazione del Programma e dei suoi ambiti di intervento.

La specificità della disciplina comunitaria, la forte attenzione alle fasi istruttorie sia in fase di concessione degli aiuti presiedute dall'Autorità di Gestione sia in fase di pagamento in capo all'Organismo pagatore regionale (AGREA), la necessità di assicurare un'organizzazione commisurata all'esercizio delle responsabilità attribuite tenendo conto della specializzazione delle risorse umane coinvolte, da mantenere e aggiornare nel corso dell'intero periodo di programmazione, sono stati punti fondamentali su cui si è incardinata la *governance* descritta nel nuovo *Programma di Sviluppo Rurale* con lo scopo di offrire le opportune garanzie in termini di capacità gestionale alla Commissione Europea.

Tali premesse hanno pertanto orientato la decisione di riaccentrare a livello regionale l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura con lo scopo di garantire un controllo diretto delle attività svolte dagli uffici e un potere di indirizzo e coordinamento pieno, assicurando attraverso sedi decentrate sul territorio la diretta interlocuzione con l'utenza interessata.

Tale modello naturalmente permette sia la gestione finanziaria di altre linee comunitarie di intervento, diverse dallo sviluppo rurale, sia il presidio su alcuni procedimenti di tipo regolativo che rientrano più propriamente nell'ambito della disciplina regionale.

Inoltre al fine di cogliere appieno le esigenze territoriali anche in sede istituzionale è apparso necessario individuare un apposito organismo di partecipazione e consultazione delle Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Bologna relativamente alle linee programmatiche, agli indirizzi e ai principali documenti settoriali di pianificazione ed attuazione delle politiche agricole regionali.

Per quanto concerne i settori della protezione della fauna selvatica e dell'esercizio dell'attività venatoria, della tutela della fauna ittica e dell'esercizio della pesca nelle acque interne svolte dalle Amministrazioni provinciali ai sensi delle leggi regionali n. 8 del 1994 e n. 11 del 2012, l'analisi circa l'ambito di esercizio ottimale delle funzioni ha seguito un tracciato di omogeneità rispetto sia ad alcune implicazioni con il settore dell'agricoltura sia

all'assetto delle professionalità attualmente impiegate nei predetti settori portando alla scelta del riaccentramento.

Anche per queste materie, al fine di cogliere le connotazioni collegate alle diversità degli ambiti territoriali in sede istituzionale, è individuato un apposito organismo di partecipazione e consultazione delle amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Bologna, specie per gli aspetti collegati alla programmazione e pianificazione dei settori e all'esercizio della caccia e della pesca nelle acque interne nell'intero territorio regionale.

Infine, nel settore della pesca marittima e maricoltura, sempre per esigenze di omogeneità e razionalizzazione del personale impiegato nelle province costiere, è stato deciso il riaccentramento delle funzioni di concessione dei contributi attribuite dalla legge regionale n. 3 del 1999, sia per l'esaurimento delle linee finanziarie per cui era stata attribuita la funzione, sia in relazione al fatto che l'intera materia è già presidiata a livello regionale.

### **Illustrazione dei singoli articoli**

Gli **articoli 37 e 38** definiscono pertanto le funzioni in materia di agricoltura in capo alla Regione nonché le modalità per far fronte ad esigenze di carattere emergenziale, il riaccentramento delle funzioni già attribuite ai sensi della Legge regionale n. 15 del 1997 e di ulteriori leggi specifiche di settore alle province, alle comunità montane e agli enti a quest'ultime subentrati, prevedendo specifiche disposizioni di continuità nell'esercizio delle attività fino all'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale che individueranno la decorrenza del subentro da parte della Regione, collegata ai trasferimenti del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali.

**L'articolo 39** disciplina nello specifico l'istituzione, la composizione ed i compiti della Conferenza agricola, quale sede di consultazione delle amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Bologna, al fine di valorizzare le peculiarità produttive, ambientali e territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell'agricoltura regionale.

**L'articolo 40** definisce le funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne in capo alla Regione con esclusione di alcune attività svolte principalmente dalla polizia provinciale, il riaccentramento delle funzioni già attribuite alle Province ai sensi delle leggi regionali n. 8 del 1994, n. 3 del 2007 e n. 11 del 2012, prevedendo specifiche disposizioni di continuità nell'esercizio delle attività fino all'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale che individueranno la decorrenza del subentro da parte della Regione, collegata ai trasferimenti del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali.

L'**articolo 41** disciplina nello specifico l'istituzione, la composizione ed i compiti dei *Comitati di consultazione* nelle materie in questione, quale sedi di confronto con le amministrazioni provinciali e la Città Metropolitana di Bologna, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio, la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici, e l'esercizio della pesca nelle acque interne nell'intero territorio regionale.

L'**articolo 42** disciplina la riattribuzione di competenze alla Regione nella concessione di contributi nel settore della pesca marittima e maricoltura assegnate dalla legge regionale n. 3 del 1999.

Da ultimo, nelle disposizioni finali di cui **all'articolo 43**, si rinvia a successivi provvedimenti normativi la rivisitazione delle leggi di settore collegate al riordino.

## **Capo IV**

### **Attività produttive, Commercio e Turismo**

Il **Capo IV** disciplina il riordino delle funzioni spettanti a ciascun livello del governo territoriale in materia di attività produttive ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli sportelli unici, mentre in materia di demanio marittimo demanda ad apposita legge regionale.

Prima di procedere ad una analisi degli articoli, è opportuno rilevare in via preliminare che il comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 non conferisce alla provincia funzioni fondamentali in materia di attività produttive. Al contempo tra le funzioni fondamentali conferite ve ne sono alcune quali la "*pianificazione territoriale provinciale di coordinamento*" (lettera a) del comma 85 e la "*raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali*" (lettera d del medesimo comma), e "*cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo*" – comma 86, lettera a) – che hanno riflessi in questo ambito. Pertanto deve ritenersi che le funzioni attinenti a questa materia siano oggetto di riordino ai sensi del comma 89 e che la legge n. 56 del 2014 è stata occasione per il riesame di alcune norme regionali relative alla governance del settore, che già comunque si ponevano in linea con il quadro delle funzioni fondamentali attribuite alle province e alla Città metropolitana di Bologna, come si deduce dalla medesima legge n. 56.

Si premette altresì che l'attuale quadro normativo relativo alle attività produttive – che trova principale fondamento normativo nella legge regionale n. 3 del 1999 – vede il comune come ente sul quale nel tempo si sono accentrate gran parte delle funzioni amministrativo-gestionali, mentre alle province spettano prevalentemente funzioni di programmazione, pianificazione ed autorizzazione di attività di più ampia rilevanza.

Da un esame dell'attuale assetto delle funzioni di pianificazione e di quelle di gestione in significativi settori quali il commercio ed il turismo emerge quanto segue.

In ordine alle funzioni di pianificazione e programmazione, per le “grandi” strutture di vendita (legge regionale n. 14 del 1999) l'individuazione delle aree preposte ad ospitare strutture di questo genere è effettuata nell'ambito dei piani provinciali territoriali di coordinamento, che sono predisposti dalle province sulla base dei criteri dettati dalla Regione, finalizzati a contenere l'uso del territorio e ad assicurare le compatibilità ambientali e della mobilità sostenibile. Tali strumenti pianificatori sono riconducibili alle funzioni fondamentali delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 85, lettera a) della legge n. 56 del 2014 e, pertanto, il livello più opportuno per la loro riallocazione si è ritenuto essere quello provinciale (almeno nelle more della riforma della legge regionale in materia di programmazione territoriale).

Attualmente le province formulano inoltre proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale n. 41 del 1997 e attività osservatorio del commercio. Più in generale, in riferimento alle attività produttive, svolgono funzioni di coordinamento e promozione della rete degli sportelli unici, oltre che coordinamento e supporto ai SUAP nell'attività di gestione della piattaforma telematica SUAP online.

Nell'ambito della materia del turismo, le Province attualmente definiscono i PTPL - *Programma turistico di promozione locale* (legge regionale n. 7 del 1998), atti con cui vengono definite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività promozionali a carattere locali, nonché dei sistemi di informazione ed accoglienza turistica.

In ordine alle funzioni di gestione, innumerevoli sono le funzioni affidate alle province derivanti da altrettanto numerose fonti normative statali e regionali di vario ordine e grado. Tale funzioni – in sede di riordino - vengono confermate in capo alle Province, salvo alcune eccezioni. Con riferimento alle agenzie di viaggio, la legge regionale n. 7 del 2014 (legge comunitaria regionale per il 2014) aveva portato a scia, da presentare al Suap del comune territorialmente competente, il regime giuridico per la loro apertura, prima costituito da una autorizzazione rilasciata dalla provincia. Per uniformità di disciplina si rende quindi necessario affidare ai comuni o alle loro unioni anche le attività di vigilanza,

controllo e sanzionatoria su tali agenzie. Peraltro, con riferimento al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade (decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 105, comma 2, lettera f); legge regionale n. 3 del 1999, articolo 170, comma 3; delibera della Giunta regionale n. 1809 del 2000), tale funzione - prima attribuita alle Province -viene portata a livello regionale.

Diversamente, si è ritenuto dare continuità con l'ordinamento vigente ai procedimenti amministrativi in materia di turismo attuativi del PTPL (es. erogazione di contributi), attualmente di competenza provinciale. Anche relativamente alla funzione di rilevazione di dati statistici sull'utilizzo delle infrastrutture turistiche se ne prospetta la permanenza nell'attuale titolarità provinciale (anche in coerenza con la funzione fondamentale di cui all'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge n. 56 del 2014).

In conclusione, nell'ambito dell'attuale riordino delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo del territorio, la scelta è stata quella di innalzare a livello regionale le funzioni di pianificazione-programmazione e di quelle funzioni che necessitano di uniformità e omogeneità su tutto il territorio regionale (ad es. attività di definizione di priorità e criteri univoci regionali in materia di contributi) ad eccezione di quelle di pianificazione territoriale riconducibili alle funzioni provinciali fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a) della legge n. 56, (quali ad esempio le scelte di pianificazione relative a strutture di attrazione provinciale) mentre le competenze amministrativo gestionali (autorizzazione, vigilanza e controllo) a tutt'oggi riconosciute alle province sono state portate a livello comunale in quanto, avendo portato a scia innumerevoli procedimenti autorizzatori, il soggetto più competente a svolgere l'attività di controllo sul territorio risulta esse il comune o l'Unione dei comuni, laddove costituita. Si è infine ritenuto di innalzare a livello regionale il ruolo di coordinamento tra le diverse funzioni svolte a livello provinciale con l'ausilio dei sistemi informativi, promuovendo al contempo un maggiore coordinamento da parte delle province sulla rete dei sportelli unici per le attività produttive (SUAP) su proprio territorio, in attuazione dell'articolo 3, commi da 2 a 4, della legge regionale n. 4 del 2010 (legge comunitaria regionale per il 2010)

#### **Illustrazione dei singoli articoli –Capo IV**

L'**articolo 44** esplicita la suddetta allocazione di funzioni.

L'**articolo 45** prevede che la Regione eserciti in materia di attività produttive funzioni di programmazione e di pianificazione, compresa l'adozione dei relativi piani e programmi di

intervento. L'articolo dispone che siano, inoltre, di competenza regionale i rapporti con lo Stato e l'Unione Europea e lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo, nonché il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali. Prevede altresì che la Giunta regionale disponga le misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all'utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione Europea. L'articolo riconosce infine in capo alla Regione una competenza residuale secondo cui sono di propria spettanza tutte le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.

L'**articolo 46** prevede che la Regione assicuri il coordinamento dei SUAP e lo sviluppo della piattaforma e della banca dati regionale, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010, supportando la Città metropolitana di Bologna, le Province e le Unioni dei comuni nello sviluppo di un sistema della rete dei SUAP basata su ulteriori livelli di integrazione, in particolare per la gestione dei procedimenti caratterizzati da un elevato impatto economico e produttivo. Alla Città metropolitana di Bologna ed alle province spettano funzioni di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo della rete dei SUAP. Competono ai comuni ed alle unioni di comuni le funzioni di gestione dei SUAP, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche.

L'**articolo 47** prevede che in materia di *commercio* la Città metropolitana di Bologna e le province esercitino le funzioni relative ad alcuni aspetti. In primo luogo, ci si riferisce alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale, in coerenza con il comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 che, tra le funzioni fondamentali conferite alla provincia, ricomprende la "*pianificazione territoriale provinciale di coordinamento*" (lettera a). In secondo, ai suddetti enti compete la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale n. 41 del 1997, oltre che la collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.

Tale articolo prevede, inoltre, che in materia di *turismo*, la Città metropolitana di Bologna e le province esercitino funzioni di proposta ai fini della programmazione regionale ed in particolare alcune funzioni di proposta. Le più importanti sono quelle relative alla definizione di proposte dei PTPL con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla legge regionale n. 7 del 1998. Ulteriori funzioni di proposta sono quelle relative al programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche – di cui alla legge

regionale n. 17 del 2002 – e quelle relative al programma regionale di intervento in materia di porti, di cui alla legge regionale n. 11 del 1983.

Si prevede altresì che, sempre in materia di *turismo*, la Città metropolitana di Bologna e le province esercitino le funzioni gestionali, anche d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica che saranno individuate con apposita legge regionale ai sensi dell'articolo 48, ed in particolare le funzioni relative alla gestione di attività amministrative connesse sia ai PTPL, sia al riconoscimento della qualifica di *Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica* o di *Ufficio di Informazione Turistica*, sia al rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento (compresa la tenuta degli elenchi degli abilitati). È altresì previsto l'esercizio di alcune funzioni di raccolta dati e statistiche: la raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (con particolare riferimento ai dati riguardanti ricettività, attrezzature e servizi), nonché il coordinamento e gestione del servizio di statistica turistica, con particolare riferimento alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva ed il movimento turistico elencati nel *Piano Statistico Nazionale* (PSN) e nel *Programma Statistico Regionale* di cui alla legge regionale n. 11 del 2004.

In materia di *turismo*, i comuni e le unioni di comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, si prevede che svolgano l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo, nonché l'affidamento agli *Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica* del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale.

L'**articolo 48** prevede che la Giunta regionale possa, con propri atti, dettare criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente capo in forma associata, definendo gli ambiti ottimali di esercizio.

## **CAPO V**

### **Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani**

Nel **Capo V**, secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014 nelle materie inerenti l'istruzione, l'istruzione e formazione professionale, la formazione professionale, il lavoro, la cultura, lo sport e i giovani, come enunciato **dall'articolo 49, l'articolo 50** assegna alla Regione, anche alla luce di significative esperienze svolte negli ultimi anni nell'utilizzo di fondi strutturali e in particolare del *Fondo sociale europeo*, le seguenti funzioni:

- programmazione e attuazione dell'offerta formativa inerente all'istruzione e formazione professionale; programmazione e attuazione della formazione professionale; programmazione e gestione delle politiche comunitarie negli ambiti di competenza;
- indirizzi per la programmazione provinciale in materia di offerta di istruzione e rete scolastica; programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, indirizzi per la programmazione provinciale in materia di diritto allo studio scolastico e di edilizia scolastica;
- programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro;
- programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, sport e politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento. In ambito cultura e spettacolo, la Regione si avvale dell'IBACN, quale organismo tecnico-scientifico ai fini della programmazione regionale, tenuto conto delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali di settore.

Le attività di controllo secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, potranno essere affidate, previa convenzione, alle province ed alla Città metropolitana di Bologna con atto della Giunta regionale. Altre attività istruttorie e di controllo, nelle materie e negli ambiti indicati nella legge, potranno essere affidate dalla Giunta, previa convenzione, oltre che alle province ed alla Città metropolitana di Bologna, alle altre città capoluogo e alle forme associate di comuni.

Per ciò che riguarda la Città metropolitana di Bologna e le province **l'articolo 51** definisce che spettano alle stesse le funzioni in materia di: programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa inerente all'istruzione, sulla base degli indirizzi della Regione; programmazione e gestione dell'edilizia scolastica, programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei comuni nelle rispettive materie.

**L'articolo 52** detta prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro con la previsione dell'assunzione da parte della Regione delle competenze dei centri per l'impiego attraverso l'organizzazione di un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.

La riforma costituzionale approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati modifica le competenze regionali e statali nella materia del lavoro, estendendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato alla *“tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale”* (articolo

117, comma secondo, lettera o), della Costituzione). Il nuovo testo dell'articolo 116 della Costituzione prevede però che, limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, sia possibile concedere alle Regioni forme di autonomia differenziata.

L'attuazione della legge n. 56 del 2014 è occasione per mettere in atto un sistema che valorizzi – d'intesa con il Governo nazionale – il ruolo della Regione come soggetto direttamente impegnato per l'attuazione sul territorio di politiche volte ad assicurare il migliore livello dei servizi e delle politiche attive per il lavoro. Per questo si prevede di istituire un centro di competenza tecnico organizzato nella forma di Agenzia con il compito di eseguire gli indirizzi politici della Giunta regionale, condivisi con le Istituzioni locali, al fine di coordinare e rafforzare la rete dei servizi per il lavoro e offrire ai cittadini politiche attive di elevata qualità.

L'Agenzia regionale per il lavoro, come evidenziato dalle funzioni attribuite alla stessa, si pone l'obiettivo di rafforzare i servizi per il lavoro quali perno delle politiche attive del lavoro e organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie tra servizi pubblici e privati accreditati: una rete attiva per il lavoro che opera nel quadro di regole condivise a livello nazionale e, sulla base di un Accordo con il Governo, garantisce *standard* qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai livelli essenziali delle prestazioni.

**L'articolo 53** prevede disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia riguardanti i costi di gestione per il funzionamento dei Centri per l'impiego nonché il personale sia quello regionale che quello attualmente addetto ai Centri per l'impiego della Città metropolitana di Bologna e delle Province.

Per ciò che riguarda la disciplina del funzionamento dell'Agenzia, con le modifiche apportate alla legge regionale n. 17 del 2005 ad opera **dell'articolo 54**, viene disposto quanto di seguito si illustra.

Il Direttore ed il Revisore unico sono gli organi dell'Agenzia entrambi nominati dalla Giunta regionale. Per ciò che riguarda il Direttore vengono elencate le funzioni allo stesso attribuite e gli atti fondamentali dallo stesso proposti che devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta. Il Direttore inoltre predispone e invia alla Giunta regionale il piano annuale di attività e una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Sugli stessi atti la Giunta regionale acquisisce il parere, in seduta congiunta, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003 nonché della Commissione assembleare competente.

Vengono indicati i requisiti necessari per ricoprire tali incarichi, la durata degli stessi e le regole del rapporto che verrà instaurato con la Regione.

L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.

L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuo della Regione;
- b) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
- c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- d) donazioni, eredità, legati.

Sono richiamate le norme da osservare in materia di predisposizione e gestione del bilancio.

L'**articolo 55** conferma le funzioni attribuite ai comuni e alle loro unioni dalla normativa regionale vigente.

In materia di cultura, sport e giovani l'**articolo 56** elenca le funzioni spettanti alla Regione, mentre l'**articolo 57** conferma in capo ai comuni ed alle loro unioni le medesime funzioni loro attribuite dalla normativa regionale vigente.

## **Capo VI**

### **Sanità e Politiche sociali**

Il **Capo VI** (suddiviso in tre distinte Sezioni) del Titolo II si prefigge, innanzitutto, di confermare la disciplina del modello di governance sociale e sanitaria che la Regione ha già fatto proprio con diversi atti amministrativi, da ultimo il Piano sociale e sanitario 2008/2010 (la cui validità è stata prorogata con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 2013), adeguandolo tuttavia alle nuove prospettive legate al riordino complessivo degli assetti e delle funzioni amministrative.

In questo contesto, nella Sezione I del Capo VI, per garantire lo svolgimento delle necessarie funzioni di concertazione istituzionale in materia, viene istituita per legge la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, quale strumento fondamentale per garantire la relazione tra enti locali e la Regione con funzione di impulso, di valutazione e di supporto all'attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale. Il progetto di legge attribuisce alla Giunta regionale,

il compito di definirne la composizione, le modalità di funzionamento e gli strumenti di supporto tecnico.

Sono inoltre confermate le *Conferenze territoriali sociali e sanitarie*, quale nodo centrale della programmazione e del governo dei servizi sanitari e sociali con la previsione che le stesse potranno assumere un ruolo ed un ambito di area vasta coerentemente con le aggregazioni delle funzioni in tali ambiti e con quanto previsto, più in generale, con il presente progetto di legge. Nel caso in cui le Conferenze assumano ambiti territoriali di area vasta il progetto di legge attribuisce alla Giunta regionale, il compito individuarne la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico, provvedendo al superamento delle normativa vigente in materia. L'istituzione delle Conferenze territoriali di area vasta potrà altresì avvenire caso per caso, e quindi interessare solo alcuni territori, disciplinati da appositi e specifici provvedimenti regionali.

Nel modello di governance delineato viene poi confermato il ruolo dei *Distretti* e dei *Comitati di Distretto* quali soggetti svolgono le attività di regolazione della programmazione e di governo dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari negli ambiti territoriali individuati dalla Regione. Per evitare sovrapposizioni di funzioni ed organismi, si prevede definitivamente che le funzioni dei Comitati di distretto vengano esercitate dalle unioni dei comuni, in via esclusiva od integrata nella loro composizione qualora nel distretto siano presenti altri comuni non appartenenti all'unione.

**La Sezione II del Capo VI** individua inoltre l'allocazione delle funzioni amministrative già esercitate in materia sanitaria e sociale dalle province attribuendole a Regione, Città metropolitana di Bologna, province, comuni ed alle loro unioni.

A tal riguardo, si confermano le funzioni provinciali in materia di sanità pubblica e vigilanza sanitaria, mentre sulla pianificazione degli esercizi farmaceutici, si ripartiscono le competenze tra Regione, comuni e aziende sanitarie regionali, superando ed abrogando le disposizioni che avevano delegato le attività in materia alle province.

Per la materia sociale, si dispone il riaccentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni che spettavano alle province; con successivi e separati interventi normativi, si provvederà poi a razionalizzare il quadro normativo in materia ed a completare le regole per il nuovo esercizio delle funzioni regionali e locali.

Infine la Sezione III del Capo VI è dedicata a disciplinare alcune norme transitorie e di coordinamento in materia sociale

Il **Capo VI** è articolato nelle tre Sezioni sopra citate e si compone di 8 articoli, dal 58 al 65.

Gli articoli da 58 a 61, inseriti nella Sezione I, riguardano l'oggetto e le disposizioni generali

L'**articolo 58** inquadra in linea generale i contenuti del Capo dedicato alle norme in materia di sanità e politiche sociali.

L'**articolo 59** reca disposizioni sulle relazioni istituzionali tra la Regione e gli Enti locali, e prevede l'istituzione della *Cabina di regia regionale* per le politiche sanitarie e sociali, strumento fondamentale per garantire lo svolgimento delle necessarie funzioni di concertazione istituzionale in materia.

L'**articolo 60** si occupa delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie, prevedendo che con specifici atti della Giunta regionale verranno individuati la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti nella Città metropolitana di Bologna o in ambito di area vasta.

L'**articolo 61** reca la disciplina dei Comitati di Distretto stabilendo, in particolare, che sia la Regione ad individuare, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

Gli **articoli da 62 a 64**, inseriti nella Sezione II, riguardano disposizioni in materia di sanità, di servizi sociali e di servizi educativi. L'**articolo 62** elenca le specifiche funzioni spettanti alle province e alla Città Metropolitana di Bologna in materia di Sanità Pubblica.

L'**articolo 63** è dedicato al nuovo assetto delle funzioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico. L'articolo prevede che le attuali funzioni, prevalentemente svolte dalle province, vengano ripartite tra la Regione, i comuni e le aziende sanitarie. L'articolo in oggetto, inoltre, rimanda ad una successiva legge regionale la disciplina del procedimento di formazione e revisione della pianta organica. A seguito dell'approvazione di tale legge, il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel Titolo III del presente progetto di legge.

L'**articolo 64** stabilisce che le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle province e non ricomprese nel comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 siano svolte dalla Regione. L'articolo rimanda a successive leggi regionali il completamento del processo di riordino normativo nei settori sociale ed educativo.

Infine, l'unico articolo a cui è dedicata la Sezione III (Norme transitorie), l'**articolo 65**, dispone, ai fini della continuità amministrativa, che la scadenza del 30 giugno 2015, prevista come termine per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di

iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e all'albo regionale delle cooperative sociali, sia prorogata fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale alla Regione ai sensi delle norme contenute nel Titolo III del presente progetto di legge.

Come anticipato, il **Titolo III** reca "Disposizioni finali" e si preoccupa, in particolare, di dettare norme a presidio della transizione dall'attuale assetto delle competenze al nuovo modello delineato dal presente progetto di legge, di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino fino al completamento del processo di trasferimento delle stesse, nonché di provvedere alle modifiche e alle abrogazioni normative necessarie ad adeguare, sin da subito, la legislazione regionale alla riforma perseguita con il presente progetto di legge.

Il Titolo III si compone di due distinti capi: nel **Capo I** "Disposizioni transitorie" sono contenute le disposizioni che disciplinano il trasferimento del personale, dei beni e delle risorse strumentali necessarie al processo di riforma del sistema di governo regionale e locale. Nel **Capo II** "Modifiche e abrogazioni delle norme" sono contenute le disposizioni che modificano e abrogano le disposizioni regionali necessarie ad assicurare l'immediata operatività delle disposizioni nelle materie previste al Titolo II, secondo i principi definiti dal progetto di riforma di governo regionale e locale riguardanti in particolare le fusioni di comuni e l'esercizio associato delle funzioni, nonché specifiche disposizioni nelle materie dell'energia, trasporti e viabilità, istruzione, formazione professionale, servizi per l'impiego, cultura, spettacolo e sport, sanità e politiche sociali, statistica.

L'**articolo 66**, che apre il Capo I, disciplina il processo di ricollocazione del personale all'esito del riordino territoriale ed organizzativo. Il processo di ricollocazione è attuato dalla Regione, attraverso forme di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

In attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, l'Osservatorio regionale, costituito, ai sensi della legge regionale n. 17 del 2014, dai componenti del Comitato di Direzione, integrato da nove componenti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), e presieduto dall'Assessore competente per materia monitora il processo di ricognizione e ricollocazione del personale della Città metropolitana di

Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla legge n. 56 del 2014 e dall'articolo 1, commi da 421 a 424, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), oltre a svolgere ulteriori funzioni di verifica del rispetto dei criteri fissati per l'individuazione delle risorse umane previsti dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014. L'Osservatorio può inoltre proporre ulteriori criteri.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di riordino, la Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva, con delibera, gli elenchi di ricollocazione del personale della Città metropolitana di Bologna e delle province.

Non sono compresi in detti elenchi: coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016; coloro che appartengono ai corpi di polizia provinciale e coloro che sono addetti ai Centri per l'impiego provinciali. Il personale della polizia provinciale e dei centri per l'impiego sarà ricollocato solo all'esito del riordino dei rispettivi settori. E' incluso negli elenchi il personale con contratto a tempo determinato assegnato su funzioni regionali.

Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell'ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.

Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati Enti previa stipulazione di convenzioni tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro e fermi restando gli oneri a carico della Regione.

Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai comuni e alle loro unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all'ente cui le funzioni sono assegnate. In base all'art. 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014, il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario - in particolare quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti - e vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non

possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.

Gli Enti di destinazione assicurano continuità agli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa conferiti al personale trasferito fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione.

Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'Amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla scadenza, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Dalla data del trasferimento cessano di applicarsi, al personale trasferito, le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 ("Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni"), e con ciò vengono quindi meno – per tale personale - le disposizioni normative che regolavano il sistema delle deleghe alle province. La Regione assicura la copertura finanziaria al personale trasferito per l'esercizio delle funzioni regionali nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e nei limiti della sostenibilità finanziaria e di bilancio.

La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.

La Regione e gli altri enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro ente nell'ambito dei processi di riallocazione delle funzioni. Nell'ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori.

La Giunta regionale, sulla base dei dati predisposti dall'Osservatorio regionale e previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attesta la conclusione del processo di riallocazione del personale. A seguito dell'avvenuto completo assorbimento del personale in mobilità, gli enti possono utilizzare l'eventuale capacità assunzionale residua per assunzioni a tempo indeterminato.

**L'articolo 67** disciplina la decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa, prevedendo che le funzioni oggetto di riordino vengano esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e

delle risorse finanziarie e strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di settore.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, la Giunta regionale individua le decorrenze dell'esercizio delle funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 68**, al fine di garantire la continuità amministrativa dei procedimenti amministrativi in corso, prevede che i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino vengano conclusi dall'ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di settore. Tali procedimenti sono soggetti alle discipline procedurali vigenti alla data del loro avvio. Il nuovo titolare della funzione subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai procedimenti e cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle relative sentenze.

L'**articolo 69** contiene una importante innovazione organizzativa finalizzata a dare concretezza alla garanzia della continuità delle funzioni. La norma prevede infatti che la Giunta regionale istituisca, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, del trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse. La ricognizione ha altresì ad oggetto lo stato di utilizzo delle risorse collegate alle procedure di spesa gestite dagli enti titolari dei procedimenti con fondi assegnati dalla Regione. Le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione entro 90 giorni dalla loro istituzione.

L'**articolo 70** prevede la costituzione di specifiche unità tecniche di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali.

L'**articolo 71** - al fine di dar conto in maniera puntuale degli effetti della legge - prevede infine la creazione di una Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative, istituita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla Conferenza regionale Inter-istituzionale per l'integrazione territoriale, per le conseguenti valutazioni e proposte.

L'**articolo 72** prevede disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal presente progetto di legge. La norma tiene conto dell'articolato procedimento di attuazione del trasferimento delle funzioni, e delle connesse risorse strumentali, in particolare dalla Città metropolitana di Bologna e dalle province verso la Regione Emilia-Romagna e verso gli enti strumentali, secondo quanto previsto dal progetto di legge.

Riguardo agli anni 2016/2017, che sono compresi nella triennalità del bilancio regionale, il comma 1 prevede espressamente le risorse per la copertura dei costi che graveranno direttamente sulla Regione e sui predetti enti strumentali. Il comma 2 disciplina il regime finanziario che caratterizza il 2015, in quanto anno di transizione verso il nuovo assetto, prevedendo le modalità di assegnazione delle risorse agli enti presso i quali il personale continuerà a permanere in servizio (comunque non oltre il 31 dicembre 2015).

Il comma 4 prevede, invece, le norme finanziarie che interesseranno gli esercizi successivi al 2017.

Una norma finanziaria specifica è dedicata dal comma 3 al previsto trasferimento di personale regionale verso l'Agenzia interregionale per il Po (AIPO): in questo caso, le relative risorse si rinvengono già nell'ambito del bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Il **Capo II** è dedicato alle disposizioni modificative ed abrogative che conseguono all'impianto normativo delineato ed, in particolare, l'**articolo 73** indica le materie in cui sono attuati tali interventi.

La **Sezione I**, dedicata alle fusioni di comuni e all'esercizio associato di funzioni (**articolo 74, comma 1**), modifica la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, recante "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni", aggiornando i rinvii interni al nuovo Statuto regionale (legge regionale n. 13 del 2005) e al Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo n. 267 del 2000). Infine, l'**articolo 74, comma 2** abroga il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012.

La **Sezione II** detta modifiche ed abrogazioni in materia di ambiente ed energia. L'**articolo 75** reca abrogazioni in tema di ambiente (comma 1) e di energia (comma 2). Il comma 1 dell'articolo 75 abroga la lettera b) del comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2011, per raccordare il comma 2 dell'articolo 18 del progetto di legge con la menzionata legge regionale n. 24 del 2011 concernente la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette. L'effetto complessivo di questo intervento è di rinviare l'efficacia di alcune nuove norme in materia di aree protette (peraltro contenute in

un'ulteriore legge, la n. 7 del 2004) fino alla decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità dal comma 2 dell'articolo 18.

In tema di energia, con il comma 2 vengono abrogati la lettera j) dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2004 che detta la disciplina generale dell'Emilia-Romagna in materia. La citata lettera j) attribuisce alla Regione la funzione di autorizzazione alla costruzione ed esercizio d'impianti di produzione di energia, e viene abrogata espressamente in quanto la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del progetto di legge dispone l'esercizio di questa funzione regionale tramite l'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. L'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2004 è disposto in quanto attribuisce funzioni alle province in materia di energia, mentre il citato articolo 17 del p.d.l.r. sposta le funzioni provinciali in capo alla Regione (sempre tramite l'Agenzia). Da ultimo il comma 2 dell'articolo 75 precisa che in via transitoria le due norme abrogate continuano ad applicarsi fino a quando all'effettivo subentro dell'Agenzia regionale nell'esercizio delle funzioni in questione.

Nella **Sezione III** - dedicata alle "Modifiche e abrogazioni di norme normative in materia di viabilità" - sono contenute le disposizioni relative sia alla abrogazione di alcuni articoli in materia di trasporti della legge regionale n. 3 del 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" a seguito del riordino delle funzioni amministrative sia alla modifica delle leggi regionali relative alla sicurezza dei trasporti .

Tale Sezione contiene due articoli, uno contenente le modifiche e abrogazioni alla legge regionale 3 del 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e l'altro dedicato alla riforma dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale.

Nell'**articolo 76** è modificato il Titolo VI, Capo VI della legge regionale n. 3 del 1999, rendendo la disciplina della viabilità di interesse regionale coerente con la riforma operata con il presente progetto di legge e abrogando il Capo VII dello stesso Titolo VI in quanto ricompreso nella nuova disciplina.

Nell'**articolo 77** è prevista la sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 e la costituzione dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale, riformando l'analogo organismo previsto dall'articolo sostituito e dall'articolo 6 della legge regionale n. 35 del 1990 (Consulta e comitato tecnico. Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza) che è abrogato. L'articolo prevede le funzioni dell'Osservatorio, ne disciplina le nomine e la composizione.

E' previsto che con delibera della Giunta regionale siano definite le modalità di funzionamento e l'individuazione della struttura di supporto tecnico.

La **Sezione IV** è dedicata alle modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale. In particolare l'**articolo 78** contiene dettagliate modificazioni alla legge regionale n. 12 del 2003, al fine di eliminare alcune sovrapposizioni di funzioni tra Province e Regione derivanti dal fatto che la legge riserva a quest'ultima in particolare di una serie di funzioni, quali: il sostegno alle scuole e agli enti di formazione professionale; la selezione e il finanziamento degli enti di formazione; la scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare; la concessione degli assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo; la formazione degli apprendisti; la programmazione e il sostegno delle attività di formazione ed educazione degli adulti.

L'**articolo 79** modifica la legge regionale n. 5 del 2011.

L'**articolo 80** contiene una modifica di natura sistematica alla legge regionale n. 43 del 2001 (Testo Unico in materia di rapporti di lavoro ed organizzazione della Regione Emilia-Romagna) al fine di inquadrare la nuova Agenzia regionale per il lavoro nell'ambito del sistema delle Agenzie regionali.

La **Sezione V** contiene modifiche alla legislazione in materia di cultura e spettacolo (**articoli 81 e 82**), nonché in materia di sport (**articolo 83**).

In particolare, l'articolo 81 reca ai commi da 1 a 3 modifiche alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 ("Norme in materia di promozione culturale") che si sostanziano nella sostituzione della previsione del programma triennale degli interventi di promozione culturale con la previsione di un programma pluriennale, nonché nella previsione della possibilità di concorso finanziario della Regione alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai comuni (o dalle loro unioni nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata), in quanto enti di prossimità.

L'articolo 81 sostituisce poi l'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 ("Norme in materia di spettacolo"), prevedendo che le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate dai comuni o dalle loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. È infine disciplinato il regime transitorio.

L'**articolo 82** modifica la legge regionale n. 18 del 2000 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali" attribuendo alla Regione la possibilità di assegnare e concedere contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai comuni. Esso prevede poi che i comuni possono esercitare le funzioni ad essi attribuite anche attraverso le unioni di comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012". Vengono poi previste varie semplificazioni coerenti con il principio di

valorizzare i comuni come enti di prossimità: ad esempio, vengono superate varie intese con le province in materia bibliotecaria e museale, si elimina, inoltre, la previsione dell'istruttoria congiunta da parte dell'Istituto e delle province dei piani bibliotecari e di quelli museali (nonché dell'assegnazione delle relative risorse alle province).

Il finanziamento regionale potrà riguardare, oltre al potenziamento, anche la gestione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali, nonché gli interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione ed il restauro delle raccolte delle biblioteche, dei musei e degli altri istituti culturali.

L'**articolo 83** reca modifiche alla legge regionale n. 13 del 2000 ("Norme in materia di sport") che attuano varie semplificazioni ed eliminano il riferimento alla partecipazione delle province alla definizione dei programmi regionali in materia di sport, nonché la predisposizione da parte delle province dei programmi per l'impiantistica sportiva.

La **Sezione VI** concerne le modifiche normative in materia di Sanità e politiche sociali. L'**articolo 84**, prevede in particolare l'abrogazione di alcune norme non più applicabili a seguito dell'introduzione delle nuove norme contenute nella Sezione I, Capo VI del Titolo II del progetto di legge.

Sono principalmente disposizioni riguardanti le Conferenze territoriali sociali e sanitarie, contenute in diverse leggi regionali, che continueranno ad essere applicate fino all'adozione dei provvedimenti di Giunta regionale previsti all'articolo 59, che ridisciplineranno questi organismi.

Sono inoltre abrogati, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma dell'organizzazione del servizio farmaceutico, gli articoli 185 e 186 della legge regionale n. 3 del 1999, riguardanti le funzioni provinciali in materia di servizi farmaceutici.

Infine la Sezione VII contiene modifiche normative in materia di statistica (**articolo 85**), riformando sul punto la legge regionale n. 11 del 2004.